

QUESTURA di MACERATA

UFFICIO RELAZIONI con il PUBBLICO

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi

Il diritto di accesso e di informazione è lo strumento privilegiato per assicurare trasparenza all'azione amministrativa.

Uno dei compiti dell'U.R.P. è quello di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata e integrata successivamente.

La Questura assicura l'accesso alle informazioni ed alle documentazioni in suo possesso avvalendosi dell'Ufficio Relazioni col Pubblico e dei Responsabili di Procedimento degli uffici competenti.

Documento amministrativo

Oggetto dell'accesso sono le informazioni, gli atti, i documenti formati dalla Pubblica Amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa in qualunque forma essi siano realizzati.

L'art.22 lett. d) della legge 241/90 precisa che per "**documento amministrativo**" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Documentazione

La richiesta di accesso deve contenere:

- gli estremi del documento o gli elementi che ne consentono l'individuazione;
- i motivi che sottendono all'esercizio del diritto di accesso;
- i dati identificativi del richiedente;
- ove occorra, la dimostrazione dei propri poteri di rappresentanza del diretto interessato.

Accesso alle informazioni

Tutti i cittadini hanno diritto di accedere alle informazioni di cui dispone la Questura, relative all'attività svolta.

Il diritto di partecipazione è consentito anche mediante l'uso di tecnologie telematiche ai sensi art.4 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Sono sottratti all'accesso i documenti che rientrano in una delle categorie previste ai sensi dell'art.24 della legge n.241 del 1990.

Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso è assicurato:

- ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Controinteressati

Per quanto riguarda la possibilità di coinvolgimento di controinteressati si richiama l'attenzione sulle norme contenute nel D.P.R. 12 aprile 2006, n.184 (rispettivamente, "Notifica ai controinteressati" e "Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi") artt. 3 e 4 del Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi dei quali si riportano integralmente i testi:

Art. 3 "Notifica ai controinteressati":

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 241/90, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 4 "Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi":

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Costo

E' gratuito visionare gli atti e i documenti amministrativi richiesti ed avere l'accesso alle strutture e ai servizi.

E' invece previsto un costo per la riproduzione, rilascio di copie di atti e documenti ed, eventualmente, l'invio (per posta o altro mezzo) al cittadino all'indirizzo indicato.

Costi di riproduzione: la copia dei documenti è rilasciata all'interessato previo pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità determinate da ciascuna Amministrazione. Corrispettivo onnicomprensivo (costo della carta, spese funzionamento fotocopiatore, ecc.) dell'importo fisso di Euro 0,26 per il rilascio da 1 a 2 copie, di Euro 0,52 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'ufficio.

E' gratuito l'inoltro dei documenti a cui si è richiesto l'accesso ai sensi degli artt.22 e ss L.241/90 e art.13 DPR 184/2006.

Richiesta di accesso

- **Informale:** richiesta verbale di esame di documenti amministrativi o copia immediatamente disponibili.

E' possibile richiedere l'accesso tramite posta elettronica indirizzando la richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Urp.quest.mc@pecps.poliziadistato.it, gab.quest.mc@pecps.poliziadistato.it.

La richiesta può essere presentata personalmente all' Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) indicando gli estremi del documento e specificando l'interesse connesso all'oggetto della richiesta se, in base alla natura del documento richiesto, non risulta l'esistenza di controinteressati.

- **Formale:** richiesta scritta di esame di documenti per i quali:
 - occorra fare una ricerca
 - occorra valutare se il richiedente interessato abbia diritto di accesso al documento richiesto.

Gli “interessati” sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.

I cittadini che esercitano il diritto di accesso formale possono compilare l'apposito modulo (disponibile in allegato alla presente scheda informativa sul sito della Questura) e consegnarlo firmato presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso l'ufficio competente.

Il diritto di accesso può essere esercitato anche mediante l'invio all'URP o, in relazione all'argomento oggetto di richiesta di accesso ai rispettivi uffici, dell'istanza tramite posta ordinaria, raccomandata o fax, allegando in questi casi la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. La richiesta può essere inoltrata anche mediante invio con posta elettronica certificata ovvero mediante invio con posta elettronica allegando copia di un documento di identità.

In relazione all'argomento oggetto della richiesta, la stessa potrà essere inviata inoltre ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici interessati per specifica competenza:

Divisione Anticrimine : anticrimine.quest.mc@pecps.poliziadistato.it

Polizia Amministrativa: ammin.quest.mc@pecps.poliziadistato.it

Ufficio Immigrazione: immig.quest.mc@pecps.poliziadistato.it

Entro 30 giorni **l'URP** o l'ufficio destinatario della richiesta di accesso, comunica al cittadino la sede e l'orario dell'ufficio al quale rivolgersi per visionare o ritirare il documento richiesto.

Dalla data della comunicazione il cittadino ha **non meno di 15 giorni** di tempo a disposizione per presentarsi presso l'ufficio indicato. Scaduto il termine la richiesta non è più considerata valida.

L'interessato deve, altresì, specificare la concreta **modalità di ritiro delle copie** dei documenti, fra le seguenti:

- ritiro diretto
- ritiro tramite rappresentante munito di delega autenticata, ai sensi dell'art. 30 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445
- trasmissione per posta a cura dell'Ufficio all'indirizzo indicato.
- trasmissione tramite posta elettronica certificata

Limiti del diritto di accesso

Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino stesso può presentare ricorso ai sensi dell'art.25 e ss modifiche della L.241/90..

Esclusione dal diritto di accesso

Non sono disponibili le informazioni che non abbiano finalità di contenuto amministrativo giusto art. 22 comma 4 L. 241/90 .

Normativa

Legge 241 del 1990

Circolare Ministero Interno – Uff.1° - 9 giugno 1993 n.5006/M/8 (9)

D.M. 10 maggio 1994 n.415

D.M.17 novembre 1997 n.508

Legge n. 340 del 24 novembre 2000 articolo 15

Legge n. 15 del 2005

D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale)

D. P.R. 12 aprile 2006 n° 184

D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (nuovo Codice del Processo Amministrativo)

Dove rivolgersi:

URP

Indirizzo: Piazza Libertà n.15 – 62100 Macerata

Orario: Mattino : lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (servizio solo telefonico)

Tel: 0733 254662

Fax: 0733 254605

E mail urp.quest.mc@pecps.poliziadistato.it

DIVISIONE ANTICRIMINE

Indirizzo: Piazza Libertà n.15 – 62100 Macerata

Orario: Mattino : lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Tel: 0733 254619

Fax: 0733 254777

E mail anticrimine.quest.mc@pecps.poliziadistato.it

DIVISIONE AMMINISTRATIVA (Passaporti-licenze-armi)

Indirizzo: Piazza Libertà n.15 – 62100 Macerata

Orario: Mattino : lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Tel: 0733 254639

Fax: 0733 254777

E mail anticrimine.quest.mc@pecps.poliziadistato.it

UFFICIO IMMIGRAZIONE

Indirizzo: Via Prezzolini n.4 – 62100 Macerata

Orario: Mattino : lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Tel: 0733 368625

Fax: 0733 368633

E mail immig.quest.mc@pecps.poliziadistato.it